

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione, 25 gennaio 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. GIORGI; Masucci (AVV. BARDELLI, POLIGNANI) c. Comune di Lucera.*

**Medico condotto — Nomina — Deliberazione consigliare — Annullamento governativo — Idoneità — Ragioni di moralità — Eccesso di potere** (L. 22 dicembre 1888, sulla sanità pubblica, art. 14 e seg., L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 255).

*Il Comune nella nomina dei medici condotti non ha altro vincolo dalla legge che quello dell'idoneità dei nominati a disimpegnare il servizio. (1)*

*Conseguentemente é legale la nomina d'un medico condotto già accusato di fatti turpi e prosciolto dall'autorità giudiziaria, e il Governo del re non ha facoltà di annullare la deliberazione di nomina sol perché creda, per ragioni di moralità, male affidate alla persona scelta le delicate funzioni di medico condotto. (2)*

La Sezione, ecc. (*Omissis*) — Attesoché il provvedimento impugnato avendo annullato d'ufficio e su denuncia del prefetto di Foggia la deliberazione del Consiglio comunale di Lucera che aveva nominato medico condotto il Masucci, non può avere altro fondamento che gli art. 255 della legge com. prov. e 117 del regolamento relativo, per cui é data al Governo del re la potestà di dichiarare nulle di pieno diritto le deliberazioni con le quali siano state violate le leggi.

Che dunque, affinché possa dirsi che il provvedimento stesso rappresenta il legittimo esercizio di questa potestà inerente alla vigilanza del Governo é indispensabile che la deliberazione comunale sia veramente viziata da una violazione di legge.

Che la violazione di legge, per cui il Governo del re s'indusse a pronunziare l'annullamento di essa deliberazione, fu la considerazione che al Masucci non potea essere affidata la condotta medico-chirurgica, perché essendo stato sottoposto a procedimento penale per fatti turpi, non offriva garanzie di sufficiente moralità, e non potea godere la fiducia pubblica; e ciò sebbene l'autorità giudiziaria lo avesse prosciolto dall'accusa, e sebbene le informazioni del sindaco e il voto del Consiglio provinciale sanitario fossero favorevoli al Masucci stesso avendo il Ministero dell' Interno considerato, come apparisce dalla nota prefettizia che comunicò i motivi del real decreto, che altre informazioni contrarie al Masucci dimostravano la

verità delle accuse fatte ai medesimo, laonde il dubbio dovea risolversi contro la nomina di esso, perché l'autorità che ha il compito di vigilare sopra un servizio tanto delicato, come é la condotta medica, deve impedire che questa venga affidata a persona di precedenti deplorabili.

Attesoché così argomentando il Governo del re ha risolto non una questione di legalità, ma piuttosto una questione di approvazione o disapprovazione della nomina fatta, esercitando un sindacato di merito che limita quella libertà di scelta, che le leggi lasciano ai Comuni nelle nomine dei medici condotti.

Che difatti i Comuni hanno obbligo dalla legge di nominare il medico condotto: e può anche ammettersi che nel soddisfare a quest'obbligo essi non possano spingere la libertà di scelta fino al punto di eleggere persone non idonee a disimpegnare il servizio medico o medico-chirurgico; ma affinché si possa far rimprovero al Comune di non aver corrisposto con la nomina fatta all'obbligo legale, bisogna che la non idoneità della persona eletta all'ufficio medico risulti o da un impedimento legale, ovvero da circostanze di fatto, le quali indiscutibilmente dimostrino che l'effetto non può adempiere l'ufficio di medico condotto in modo da assicurare il servizio sanitario nel Comune.

Ora in tale proposito non vi é disposizione di legge la quale dichiara non idoneo al posto di medico-chirurgo condotto chi fu querelato per fatti turpi, e poi uscì immune dalla accusa per sentenza del magistrato, né si può affermare che chi trovasi in cosiffatta condizione sia da ritenersi di accertata immoralità.

Nelle circostanze di fatto adunque in cui si presentava la nomina in questione non vi era nulla di concludente a carico del Masucci, e se un dubbio potea nascere dalle contrarie informazioni, il Governo del re per risolverlo nel senso contrario alla validità della nomina avrebbe avuto bisogno di una disposizione di legge, la quale lo avesse autorizzato a estendere il suo sindacato non alla sola questione di legalità della nomina fatta, ma anche a vedere se il servizio della condotta medico-chirurgica fosse male affidato al Masucci, tuttoché non legalmente inabile a cuopirla.

Attesoché un potere siffatto non é concesso dalle leggi vigenti al Governo del re nell'esercizio della tutela sulla sanità pubblica e in particolare nella nomina dei medici condotti. L'art.145 n.5 della legge comunale obbliga i Comuni unicamente a procedere alla nomina di un medico condotto: gli art.14 e seguenti della legge sanitaria, e 33 del suo regolamento 9 ottobre 1889, deferiscono ai Comuni stessi il diritto della nomina e perciò della scelta fra le persone che siano idonee ad adempiere quell'ufficio; infine l'art. 1 della legge sanitaria medesima non fa che attribuire genericamente al Ministero dell'Interno la tutela della sanità pubblica: onde e che l'estensione e i limiti di questo potere debbono determinarsi nei singoli casi a seconda delle disposizioni più speciali, le quali in questo argomento non attribuiscono alcun sindacato di merito al Governo del re sulla scelta nei medici condotti fatta dai Comuni nella categoria delle persone che hanno qualità sufficienti per essere elette a tale ufficio.

Attesoché pertanto l'impugnato provvedimento, sebbene ispirato al lodevole intento di tutelare un pubblico interesse, non apparisce del tutto immune da un qualche eccesso di potere nella sua esplicazione.

Che bastando questo motivo per l'accoglienza del ricorso, sarebbe superfluo esaminare gli altri motivi. Per questi motivi, ecc.